

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 274 del 26/07/2001

Deliberazione n. 274 del 26/07/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2, 17.4

Il geologo, quale professionista incaricato della redazione della relazione geologica sia perché componente di un raggruppamento sia perché incaricato con affidamento separato, è responsabile, alla stregua del progettista, della attività svolta nell'ambito dell'incarico di progettazione, in quanto firmatario del relativo elaborato facente parte del progetto esecutivo. Il termine "progettista" di cui all'articolo 30, co. 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., va inteso in un'accezione ampia, nel senso cioè che l'obbligo di copertura assicurativa grava su tutti i soggetti firmatari degli elaborati che compongono il progetto esecutivo, ciascuno in relazione alla propria attività professionale.